



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 30 DEL 22/01/2024

COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA AI SENSI DELL'ART 18 L. N. 183 DEL 4/11/2010 COME MODIFICATO DALL'ARTICOLO 1, COMMA 12-QUATER DEL DL 44/2023 CONVERTITO IN LEGGE N. 74 DEL 21 GIUGNO 2023 ALLA DIPENDENTE MATRICOLA 892

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 04

SERVIZIO
UFFICIO ORGANIZZAZIONE GESTIONE RISORSE UMANE

DIRIGENTE RESPONSABILE
Bendini Francesco

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 91 e 92 del 28/12/2023, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2024 -2026;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 4/01/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026: assegnazione risorse finanziarie;

VISTA la richiesta, agli atti d'ufficio, assunta al protocollo comunale n° 2776 DEL 22/01/2024, presentata dal dipendente comunale identificata dalla matricola 892 intesa a fruire, per mesi nove a decorrere dal 24.01.2024 , dell'aspettativa non retribuita;

VISTI:

- l'art. 18, comma 1, della legge n. 183/2010 (come modificato dalla legge n. 74/2023) secondo cui “ *I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per un periodo massimo ((di trentasei mesi)) e rinnovabile per una sola volta, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali. L'aspettativa è concessa dall'amministrazione, tenuto conto delle esigenze organizzative, previo esame della documentazione prodotta dall'interessato.* ”

- l'art. 39 del CCNL Comparto Funzioni locali 21.05.2018 secondo cui “1. *Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio. 2. L' aspettativa di cui al comma 1 è fruibile anche frazionatamente ed i relativi periodi non sono presi in considerazione ai fini del calcolo del periodo di comporto. 3. Al fine del calcolo del triennio, di cui al comma 1, si applicano le medesime regole previste per le assenze per malattia. 4. La presente disciplina si aggiunge ai casi espressamente tutelati da specifiche disposizioni di legge o sulla base di queste, da altre previsioni contrattuali*” ;

- Part. 52 del CCNL Comparto Funzioni Locali 16.11.2022 secondo cui : “1. *Il dipendente, rientrato in servizio, non può usufruire continuativamente di due periodi di aspettativa, anche richiesti per motivi diversi, se tra essi non intercorrano almeno quattro mesi di servizio attivo. La presente disposizione non si applica in caso di aspettativa per cariche pubbliche elettive, per cariche sindacali, per volontariato, in caso di assenze di cui alla D. Lgs. n. 151/2001 o anche nei casi in cui il collocamento in aspettativa sia espressamente disposto dalle disposizioni legislative vigenti. 2. Qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, l'ente invita il dipendente a riprendere servizio, con un preavviso di venti giorni. Il dipendente, per la stessa motivazione e negli stessi termini, è tenuto comunque a riprendere servizio di propria iniziativa. 3. Nei confronti del dipendente che non riprenda servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 2, salvo casi di comprovato impedimento, il rapporto di lavoro è risolto con le procedure dell'art. 72* “;

DATO ATTO che dall'esame degli atti depositati presso il Servizio Risorse Umane non risulta che la dipendente identificata dalla matricola n. 892 abbia fruito di altri periodi di aspettativa non retribuita nel triennio precedente;

PRESO ATTO che con la nota 2776/2023 la dipendente ha specificato, con calendario dettagliato, il periodo complessivo di nove mesi di aspettativa non retribuita, a partire da gennaio 2024, come da documento agli atti d'ufficio;

ATTESO CHE , per le vie brevi, la dirigente del Settore 1 ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla concessione del periodo di congedo straordinario in argomento come da documento agli atti d'ufficio;

RITENUTO quindi, ai sensi degli artt. art. 18, comma 1, della legge n. 183/2010 (come modificato dalla legge n. 74/2023), art 39 CCNL 21.05.2018 e art. 52 del CCNL 16/11/2022 sopra riportati di riconoscere alla dipendente la fruizione dell'aspettativa in oggetto;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente:

- 1) di concedere, alla dipendente di ruolo matricola 892 assegnata al Settore 1, un periodo di aspettativa non retribuita per avvio di nuova attività professionale ai sensi dell'art. 18 della legge n.183 del 04/11/2010 della durata di nove mesi a decorrere da gennaio 2024;
- 2) di prendere atto che la richiesta comporta una aspettativa parziale non retribuita per la durata di nove mesi a partire da gennaio 2024 , come meglio dettagliato nel calendario depositato agli atti dello scrivente ufficio ;
- 3) che, la dipendente , si impegna a comunicare tempestivamente, ogni variazione di calendario alla dirigente e agli uffici competenti con cadenza mensile;
- 4) - di dare atto che durante tale periodo di assenza dal lavoro non spetta alcuna retribuzione e non decorre l'anzianità di servizio, e che, pertanto, tale periodo di aspettativa non è computato ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza e previdenza e non è utile ai fini della maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità;
- 5) di prendere atto, vista la tabella elaborata dal competente ufficio stipendi, che l'aspettativa di cui sopra comporta una complessiva minore spesa di Euro 8.217,38 di cui Euro 6.078,84 per retribuzioni e salario accessorio, 1621,83 per oneri riflessi a carico dell'Amministrazione ed euro 516,70 per IRAP
 - quanto ad Euro 5.950,63 al Cap. 500.001 "RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA " del bilancio di previsione 2024 – imp. 121 Piano dei Conti Finanziario: 1.01.01.01.000;
 - quanto ad Euro 128,21 al Cap. 500.004 "SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI FINANZIARI" del bilancio di previsione 2024 imp. 124-1 Piano dei Conti Finanziario: 1.01.01.01.000;
 - quanto ad Euro 1621,83 al Cap. 500.002 "CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO SERVIZI GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA " del bilancio di previsione 2024 – imp 308-48 Piano dei Conti Finanziario: 1.01.02.01.000;Quanto ad Euro 516,70 al Cap.610,000 "IRAP SU SERVIZI FINANZIARI del bilancio di previsione 2024 – imp 49 Piano dei Conti Finanziario: 1.01.02.01.000;

- 6) di individuare nella persona dell'istruttore amministrativo Daniela Granata, Ufficio Organizzazione e gestione giuridica del personale, la responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione. ■

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica li, 22/01/2024

Firmato
Francesco Bendini / Arubapec S.p.a.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)